

Sezione di Verona
Via A Barsanti, 19/b – 37139 Verona (Vr)

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL COMUNE DI ...**

TRA

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI O.n.l.u.s., con sede in Via Attilio Regolo 27 – 00192 Roma, Partita I.V.A. 02125341004, iscritta all’anagrafe delle O.n.l.u.s. con provvedimento Prot. n. 38439 della D.R.E. Lazio del 22 Aprile 2004, con decorrenza dal 2 Dicembre 2003, nella figura della Sezione di Verona, con sede in Verona (Vr) alla Via Barsanti n. 19/b, rappresentata dal Presidente di Sezione provinciale di Verona, Sig. Romano Giovannoni, all’uopo regolarmente delegato, la quale che gestisce il Centro benessere animale comunale “Fondazione Cani & Gatti – Giorgio e Antonella Fietta”, sito in Verona (Vr) alla Via E. Barsanti n. 19/b, di seguito denominata “E.N.P.A. O.n.l.u.s.”.

E

il COMUNE DI _____, con sede in _____ (Vr) alla Via/Piazza _____ n. _____, Partita I.V.A. _____, rappresentato dal Dirigente della Direzione Ambiente, Sig. _____, nato a _____ (), il _____, C.F. _____ il quale interviene in nome del suddetto Comune, ai sensi dell’art. ____ dello Statuto Comune e dell’art. ____ del Regolamento per la disciplina dei contratti, di seguito denominato “Comune”,

PREMESSO CHE:

- il 30 Agosto 1991 è entrata in vigore la L. 281, che disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e gli abbandoni;
 - la Regione Veneto, nel recepire i principi della L. 281/1991, ha approvato la Legge Regionale 28 Dicembre 1993, n. 60, che, tra le varie enunciazioni di principio, all’art. 14 detta le norme per la costituzione dei nuovi rifugi del cane, delegando tale incombenza ai Comuni, singoli o associati;
 - con determina a contrarre n. 3639 del 23 Settembre 2020 l’Amministrazione del Comune di Verona ha deciso di affidare il servizio di gestione del Centro Benessere Animale comunale “Fondazione Cani & Gatti – Giorgio e Antonella Fietta” sito in via Barsanti a Verona;
 - è stata, dunque, indetta la procedura aperta telematica n. 38/2020 per l’affidamento del servizio di gestione del Centro Benessere Animale comunale “Fondazione Cani & Gatti – Giorgio e Antonella Fietta”, sito in via Barsanti a Verona, da aggiudicare con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
 - E.N.P.A. O.n.l.u.s. è stato istituito il 12 Giugno 1913, legge n. 611, scritta all’anagrafe delle O.n.l.u.s. con provvedimento Prot. n. 38439 della D.R.E. Lazio del 22 Aprile 2004, con decorrenza dal 2 Dicembre 2003 ed ha come scopi sociali di provvedere alla protezione degli animali, di collaborare con gli Enti preposti dalla normativa vigente alla protezione degli animali senza scopo di lucro, nonché di curare l’istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali, svolgendo tutte le attività collaterali e connesse agli scopi indicati al punto;
 - E.N.P.A. O.n.l.u.s. ha partecipato alla procedura aperta n. 38/2020 e, con determinazione dirigenziale n. 774 del 23 Febbraio 2021, le è stata aggiudicata definitivamente la gara per un periodo di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto oppure, se il servizio è consegnato in via d’urgenza in pendenza del contratto, dalla data di consegna del servizio stesso.
- Tutto ciò premesso, ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del

presente atto,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della convenzione e sede di svolgimento del servizio:

Oggetto della presente Convenzione è il servizio di custodia, mantenimento, cura, assistenza sanitaria e affidamento in adozione, ai sensi della Legge 281/1991 e della Legge Regionale 28 Dicembre 1993, n. 60 come modificata dalla Legge Regionale 19 Giugno 2014, n. 17, dei cani randagi abbandonati, provenienti dal territorio del Comune e temporaneamente custoditi presso il canile sanitario di competenza per l'attuazione dell'apposita profilassi e assistenza zoiatrica, presso la struttura gestita da E.N.P.A. O.n.l.u.s., Centro benessere animale comunale "Fondazione Cani & Gatti - Giorgio e Antonella Fietta", sita in Verona (Vr) alla Via Barsanti n. 19/b, di seguito denominata "Rifugio".

Art. 2 Durata del servizio

Il Comune si avvale del servizio offerto da E.N.P.A. O.n.l.u.s. per la gestione delle attività di custodia, mantenimento, cura, assistenza sanitaria e affidamento in adozione dei cani randagi abbandonati provenienti dal territorio comunale di sua competenza, per il periodo di anni 3 (tre) a far data della sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 3 Modalità di affidamento del servizio

E.N.P.A. O.n.l.u.s. s'impegna ad accogliere presso il Rifugio gli animali provenienti dal territorio del Comune e a svolgere il servizio di custodia, mantenimento, cura, assistenza sanitaria e affidamento in adozione dei cani ivi ricoverati, garantendo per essi le cure, l'assistenza sanitaria e i necessari trattamenti profilattici e terapeutici in conformità alle vigenti disposizioni in materia per tutta la durata della presente Convenzione solo a seguito di sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti interessati.

Art. 4 Modalità di svolgimento del servizio

Il cane recuperato dagli incaricati dell'Azienda convenzionata con l'A.s.l. del Comune verrà custodito presso il canile sanitario di competenza per i giorni e le prescrizioni sanitarie stabiliti dalla normativa vigente e verrà trasferito presso il Rifugio a spese di E.N.P.A. O.n.l.u.s..

E.N.P.A. O.n.l.u.s. provvederà:

- a ricoverare l'animale nel box più adatto, compatibilmente con il carattere del cane;
- al mantenimento del cane con vitto e alloggio adeguati;
- al controllo periodico dello stato di salute del cane e alle eventuali cure mediche che si rendessero necessarie per mantenere il cane in buona salute;
- al vaccino del cane allo scadere del termine prescritto nel libretto sanitario;
- alla somministrazione periodica dell'antiparassitario;
- alla rieducazione comportamentale del cane, se aggressivo, per agevolarne la socialità e l'affidamento;
- ad incentivare l'affido dell'animale in custodia e a controllare il buon esito dell'affido;
- a compilare quotidianamente e conservare presso il Rifugio un registro delle presenze degli animali ospitati, in cui verranno evidenziati data di arrivo, eventuale riconsegna al proprietario, decesso e ogni altra indicazione atta al riconoscimento univoco di ogni singolo animale.

Art. 5 Casi particolari

E' ammesso il ricovero al Rifugio anche di quei cani che il Comune accerti essere impossibilitati a permanere presso il proprietario o il detentore residente nel Comune.

E.N.P.A. O.n.l.u.s. potrà, prendere in carico cani di proprietà privata nei seguenti casi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di assoluta necessità del cittadino residente nel Comune e previa verifica di disponibilità dei box, come:

- procedimento di sfratto esecutivo;
- ricovero presso strutture sanitarie;
- detenzione presso strutture di riabilitazione;
- assistenza totale di persone bisognose di cure;
- ogni eventuale altro caso ritenuto dal Comune.

Il costo relativo al mantenimento e custodia del cane sarà a carico del Comune.

Qualora un cane affidato dal Comune ad E.N.P.A. O.n.l.u.s., e ricoverato nel Rifugio, venga adottato ma, per motivi non imputabili ad E.N.P.A. O.n.l.u.s. torni a presenziare tra gli ospiti del Rifugio, l'animale rientrerà

nell'ambito della presente Convenzione e le spese di mantenimento e cura saranno nuovamente in carico al Comune.

Art. 6 Corrispettivo per il servizio offerto

Il Comune verserà all'affidatario un rimborso di € 3,40 + i.v.a. 22% per ogni cane catturato nel proprio territorio e ritirato dal canile sanitario di competenza, per ogni giorno di presenza dell'animale presso il Rifugio.

Il contributo verrà corrisposto ad E.N.P.A. O.n.l.u.s. solo ed esclusivamente sulla base delle presenze effettive degli animali accolti presso il Rifugio in base alla presente Convenzione sottoscritta fra le parti.

E.N.P.A. O.n.l.u.s. trasmetterà al Comune con cadenza da concordarsi con il Comune stesso (preferibilmente mensile) la nota di rimborso con allegato il prospetto delle presenze giornaliera.

Il Comune provvederà al pagamento della nota di rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

Il prezzo del servizio offerto rimane fisso ed invariabile per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, salvo adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno.

Art. 7 Affidi dei cani ospitati in Rifugio

E.N.P.A. O.n.l.u.s. garantisce l'apertura del Rifugio al pubblico per non meno di 18 (diciotto) ore alla settimana e consente visite quotidiane al Rifugio da parte degli utenti interessati all'adozione degli ospiti per sei giorni alla settimana, per almeno tre ore al giorno.

Art. 8 Controlli

Il Comune può richiedere l'accesso al Rifugio, a mezzo di personale del Comune e/o di personale dallo stesso delegato.

I controlli, soggetti al preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, permetteranno al Comune di verificare la rispondenza qualitativa del servizio offerto nonché il regolare rispetto delle norme sanitarie.

Art. 9 Comunicazioni al Comune

E.N.P.A. O.n.l.u.s. informerà il Comune ogniqualvolta si verificasse uno dei seguenti eventi e per ciascun animale ospitato:

- ritiro dal canile sanitario convenzionato con il Comune;*
- consegna del cane al proprietario rintracciato;*
- decesso, soppressione, fuga del cane dalla struttura del Rifugio.*

Art. 10 Recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal servizio offerto nella Convenzione qualora venissero meno le finalità e le condizioni stabilite dalla presente Convenzione, nonché in presenza di inadempienze alla normativa in vigore.

E.N.P.A. O.n.l.u.s. si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione nel caso di ritardo nel pagamento della nota di rimborso superiore a sei mesi.

Art. 11 Tracciabilità

E.N.P.A. O.n.l.u.s. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 12 Privacy

E.N.P.A. O.n.l.u.s. presta il consenso al trattamento dei dati che la riguardano da parte del Comune, titolare del trattamento.

I dati forniti da parte del Comune ad E.N.P.A. O.n.l.u.s. saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice della Privacy - D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche (D.M. 15 Marzo 2019 e Decreto di adeguamento al Regolamento GDPR 2016/679 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) - esclusivamente per la gestione del servizio offerto nella presente Convenzione.

Ad E.N.P.A. O.n.l.u.s. spettano i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. Lgs. 196/2003.

Letto, accettato, sottoscritto.

Luogo e data _____

Per il Comune

Per E.N.P.A. O.n.l.u.s.
